

Ordinanza concernente l'entrata in vigore anticipata dell'articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali

del 12 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali,

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali entra in vigore il 2 maggio 2006.

² Il tenore dell'articolo 6 capoverso 3 è il seguente²:

³ Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

12 aprile 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2006** 315

² Questa disposizione della LF del 16 dic. 2005 sulla protezione degli animali totalmente riveduta non si integra correttamente nella sistemica della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali (RS **455**) attualmente in vigore. Per questa ragione l'art. 6 cpv. 3 figurerà in un allegato della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali.

